

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede, tra l'altro, che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

VISTO l'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTI i commi da 420 a 443 dell'articolo 1, della citata legge 234 del 2021, riguardanti la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

VISTI, in particolare, il comma 420 della richiamata legge 234 del 2021, con il quale si prevede che: "In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026";

VISTO il comma 424, il quale prevede che: "Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i servizi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi";





VISTO il comma 426, il quale prevede che: "Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427";

VISTO il comma 427, il quale prevede che: "Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. Alla società «Giubileo 2025» non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società «Giubileo 2025», anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente";

VISTO il comma 428, il quale prevede che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale della società "Giubileo 2025", sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile nonché sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile";

VISTO il comma 429, il quale prevede che: "La società «Giubileo 2025» cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto





legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale";

VISTO il comma 430, il quale prevede che: "La società «Giubileo 2025» può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55";

VISTO il comma 431, il quale prevede che: "Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società "Giubileo 2025" per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022";

VISTO il comma 432, il quale prevede che: "Per l'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026";

VISTO il comma 441, il quale prevede che: "Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della società "Giubileo 2025" che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020";

VISTO il comma 442, il quale prevede che: "Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla società "Giubileo 2025", che provvede all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima società. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente





versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la società «Giubileo 2025» e l'amministrazione titolare dell'intervento";

VISTO, infine, il comma 443, il quale prevede che: "La società «Giubileo 2025» predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la società può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse (...)";

VISTO l'articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161, che attribuisce al Dipartimento del Tesoro la competenza, tra l'altro, in materia di gestione delle partecipazioni societarie dello Stato e di esercizio dei diritti del socio;

RITENUTO quindi necessario e opportuno, in attuazione delle citate disposizioni, definire l'atto costitutivo, nonché lo statuto sociale della Società "*Giubileo 2025*", interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025;

CONSIDERATO che le risorse occorrenti per il versamento del predetto capitale sociale della società sono disponibili nel capitolo di bilancio di nuova istituzione n. 7455 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro;





SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze,

DECRETA

Articolo 1

(Atto costitutivo della società)

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 427 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è avviata l'operatività della società per azioni denominata "*Giubileo 2025*", interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2. La società ha sede legale nel Comune di Roma.
- 3. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2026, salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria.
- 4. La società ha per oggetto sociale l'espletamento delle attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi, agendo anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi previsti dal programma predisposto dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025.
- 5. La società può stipulare apposite convenzioni per avvalersi, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del Demanio, dei provveditorati interregionali delle opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici.
- 6. La società può, inoltre, anche a titolo oneroso, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 in materia di appalti e concessioni, apposite convenzioni con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.





- 7. La società può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato previsto dall'articolo 1, comma 422, della richiamata legge n. 234 del 2021 di cui alle premesse, applicando le procedure di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
- 8. Il capitale sociale iniziale della società è stabilito in 5 milioni di euro (5.000.000/00), integralmente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro, rappresentato da n. 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni ordinarie senza valore nominale.
- 9. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società, anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.
- 10. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 2

(Statuto della società)

1. È approvato l'allegato Statuto della società "Giubileo 2025".

Articolo 3

(Nomina del Consiglio di amministrazione)

- 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nelle persone di:
 - 1) Matteo Del Fante, nato a Firenze il 27/05/1967, Presidente;
 - 2) Marco Sangiorgio, nato a Roma il 17/09/1963, Amministratore delegato;
 - 3) Alessandro Tonetti, nato a Ronciglione (VT) il 24 /04/1977, Consigliere;





- 4) Nunzia Vecchione, nata a Roma il 18/06/1963, Consigliera;
- 5) Ivana Guerrera, nata a Trapani il 30/10/1960, Consigliera.
- Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e la retribuzione.
- 2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Le successive nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono deliberate a norma del codice civile.
- 3. Il compenso di cui all'articolo 2389, comma 1, del codice civile è determinato in 29.000,00 euro (ventinovemila/00) annui lordi per il Presidente e in 16.000,00 euro (sedicimila/00) annui lordi per gli altri membri.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione determina il trattamento economico da corrispondere al Presidente, se autorizzato dall'Assemblea, e all'Amministratore delegato, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile e dell'articolo 1, comma 428, della legge n. 234 del 2021 di cui alle premesse, commisurandolo all'attività della società e definendolo secondo principi oggettivi e trasparenti, in modo tale da assicurare che la remunerazione stessa sia coerente con i risultati economici e industriali e con la situazione patrimoniale e finanziaria e risulti funzionale al perseguimento della sostenibilità della società nel medio-lungo periodo.
- 5. Il trattamento economico determinato dal Consiglio di Amministrazione è commisurato a logiche di mercato, secondo i seguenti criteri:
- a) ampiezza delle deleghe attribuite;
- attribuzione di una parte significativa della remunerazione quale componente variabile, legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, anche di natura non economica, predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- c) adeguato bilanciamento tra la componente fissa e la componente variabile, in coerenza con gli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della società;
- d) previsione di limiti massimi per la componente variabile della remunerazione;
- e) corresponsione differita di una parte rilevante della componente variabile della remunerazione;





- f) previsione di meccanismi di correzione ex post della componente variabile della remunerazione, che consentano alla società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di somme già versate (cd. claw back) ovvero oggetto di differimento (cd. malus), comportando una riduzione, anche significativa, o l'azzeramento della remunerazione variabile stessa, in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi o in caso di comportamenti dell'amministratore caratterizzati da dolo o colpa grave;
- g) definizione dell'indennità eventualmente prevista per la cessazione della carica, tale che il suo ammontare complessivo non superi una annualità di remunerazione e che la stessa non venga corrisposta se alla cessazione del rapporto la società non ha raggiunto gli obiettivi di piano, ovvero nel caso di dimissioni volontarie o in ipotesi di interruzione per giusta causa.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione sottopone annualmente all'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, una relazione sulla remunerazione del Presidente, dell'Amministratore delegato e del management con responsabilità strategiche. Tale relazione è suddivisa in: a) una parte relativa alle remunerazioni corrisposte nell'esercizio concluso distinte nelle diverse componenti, anche non monetarie; b) una parte, soggetta a voto vincolante dell'assemblea, relativa alla politica di remunerazione che si intende adottare, con evidenza delle finalità che essa persegue, dei principi che ne sono alla base, dei criteri adottati con riferimento alle componenti fissa e variabile, degli obiettivi di performance e degli importi massimi erogabili.

Articolo 4

(Nomina del Collegio Sindacale)

- 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, nelle persone di:
- 1) Antonella Carù, nata a Varese il 29/07/1961, Presidente;
- 2) Giovanni Battista Lo Prejato nato Capua (CE) il 23/12/1970, Sindaco effettivo;
- 3) Cinzia Simeone, nata a Foggia il 11/12/1964, Sindaco effettivo;





- 4) Filippo Barbagallo, nato a Catania il 14/10/1974, Sindaco supplente;
- 5) Emanuela Capobianco, nata a Roma il 02/05/1961, Sindaco supplente.
- 2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Le successive nomine dei componenti del Collegio Sindacale sono deliberate a norma del codice civile.
- 3. Il compenso di cui all'articolo 2402 del codice civile per il primo mandato dei componenti del Collegio Sindacale è determinato in 22.000,00 euro (ventiduemila/00) annui lordi per il Presidente e in 16.000,00 euro (sedicimila/00) annui lordi per gli altri componenti effettivi.
- 4. L'incarico di revisione legale dei conti e il relativo compenso sono deliberati dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Articolo 5

(Oneri finanziari)

- 1. Agli oneri relativi alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale iniziale della società per l'anno 2022, ai sensi del precedente articolo 1, comma 8, pari a 5.000.000,00 di euro (cinquemilioni/00), si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
- 2. In considerazione degli aspetti di complessità, della dimensione ed eterogeneità delle attività svolte, che richiedono l'implementazione di un'articolata struttura societaria, l'entità del contributo annuale per il servizio svolto, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge n. 234 del 2021 di cui alle premesse, è fissata in 1.000.000,00 di euro (unmilione/00), per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
- 3. Per il coordinamento operativo e le spese relative a servizi da rendere ai partecipanti delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, alla società sono attribuite le risorse di cui all'articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021, nella misura di 10.000.000,00 di euro (diecimilioni/00), per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70.000.000,00 di euro (settantamilioni/00), per l'anno 2025, e di 10.000.000,00 di euro (diecimilioni/00) per l'anno 2026.





Articolo 6

(Corte dei conti)

1. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

(Denominazione)

1. La società "Giubileo 2025", di seguito "la Società", istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è regolata dal presente statuto.

Articolo 2

(Sede)

1. La Società ha sede nel Comune di Roma.

Articolo 3

(*Oggetto sociale*)

- 1. La Società ha per oggetto sociale l'espletamento delle attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi, agendo anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025.
- 2. La Società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari delle opere pubbliche.
- 3. La Società può, anche a titolo oneroso, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del



26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 in materia di appalti e concessioni, apposite convenzioni con Società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

- 4. La Società può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32.
- 5. La Società, fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, svolge le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato e riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 234 del 2021, sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi, ai sensi del comma 441 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
- 6. La Società coordina il monitoraggio degli interventi da parte dei soggetti attuatori, monitorando altresì gli interventi di cui è soggetto attuatore o stazione appaltante, assicurando la corretta alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, sulla base delle informazioni desunte da detti sistemi, predispone e aggiorna il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse disponibili, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse.

Articolo 4

(Durata)

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2026, salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria.



CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

(Capitale sociale)

- 1. Il capitale sociale è di 5.000.000,00 di euro (cinquemilioni/00) ed è suddiviso in 5.000.000 (cinquemilioni/00) di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.
- 2. La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio.

Articolo 6

(Azioni)

- 1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli amministratori.
- 2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 3. La qualità di azionista importa adesione al presente statuto.
- 4. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società, anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

ASSEMBLEA

Articolo 7

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (otto) giorni.



- 2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; in esso potrà essere fissato un diverso giorno per la seconda convocazione.
- 3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, anche in mancanza delle predette formalità di convocazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2366, quarto comma, del codice civile. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale non presenti alla adunanza assembleare.
- 4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati tra di loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere le sue funzioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.
- 5. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e per gli argomenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- 6. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2364 del codice civile.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'adunanza dovrà essere fissata entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa richiesta.
- 8. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e della normativa in materia, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché per i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del codice civile.



Articolo 8

(Presidenza dell'Assemblea e deliberazioni assembleari)

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dalla persona eletta dall'Assemblea a maggioranza. L'Assemblea nomina il Segretario, anche non socio.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni.
- 3. Di tutte le deliberazioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo il caso in cui il verbale debba essere redatto da un notaio.
- 4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea nel rispetto dell'articolo 2372 del codice civile.
- 5. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di legge.
- 6. Dei verbali delle Assemblee, il segretario può rilasciare copie ed estratti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

(Consiglio di amministrazione)

- 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea. Due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono appartenere al genere meno rappresentato.
- 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
- 3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 in materia di equilibrio di genere.



- 4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'Assemblea stabilisce il compenso, su base annuale, per il periodo di durata della carica ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.
- 5. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In particolare:
 - a) I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di una delle seguenti attività:
 - 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della società ovvero comparabili per dimensione e complessità;
 - 2) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della società;
 - 3) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
 - 4) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della società o comunque funzionali all'attività d'impresa;
 - 5) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della società o nel settore economico e finanziario.
- 6. Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
- 7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui ai precedenti commi.
- 8. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di tre ulteriori



consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

- 9. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:
 - a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:
 - 1. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - 3. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - 4. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione:



- a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera *a*) del precedente capoverso, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
- b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera b) del precedente capoverso;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui sopra deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del Consiglio di Amministrazione decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Ai fini dell'applicazione del presente comma 9, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.



Ai fini dell'applicazione del presente comma 9, i provvedimenti adottati da autorità straniere, riconducibili alle cause ostative di cui ai primi due capoversi, sono valutati dal consiglio di amministrazione sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

Articolo 10

(Gestione della Società)

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, ai sensi dell'articolo 2380-*bis* del codice civile.

2. Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della società;
- b) presiede l'Assemblea dei soci;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e sindaci effettivi;
- 3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno ogni due mesi e, comunque, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
- 4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo.
- 5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.
- 6. Le riunioni possono essere tenute in video conferenza o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o



visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

- 7. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario. Dei verbali del Consiglio di Amministrazione il segretario può rilasciare copie ed estratti.
- 9. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea, può attribuire deleghe al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie competenze, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, ad uno dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e la retribuzione.

Articolo 11

(Rappresentanza della Società)

- 1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente e all'Amministratore delegato, disgiuntamente.
- 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato possono nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società.
- 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato possono nominare, nei limiti dei poteri ad essi conferiti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. La rappresentanza della società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti dei poteri attribuiti.



COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 12

(Sindaci)

- 1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.
- 2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei sindaci sono regolati dalla normativa vigente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Ai membri del Collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.
- 3. I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile. Il Presidente del Collegio Sindacale deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle medesime attività.
- 4. Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di amministrazione della società o di società controllate.
- 5. Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:
 - a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:
 - dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;



- ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- iv. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del Collegio Sindacale:

- a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera *a*) del precedente capoverso, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
- b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera *b*) del precedente capoverso;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
- 6. Il componente del Collegio Sindacale che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui sopra deve darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale, con obbligo di riservatezza. Il Collegio Sindacale verifica, nella prima riunione



utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente del Collegio Sindacale, su richiesta vincolante del medesimo organo di controllo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del Collegio Sindacale decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, i provvedimenti adottati da autorità straniere, riconducibili alle cause ostative di cui ai primi due capoversi, sono valutati dal Collegio Sindacale sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

- 7. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 8. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni possono tenersi anche a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivo e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.



Articolo 13

(Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Articolo 14

(Dirigente Preposto)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.
- 2. Il dirigente preposto deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
- 3. Il dirigente preposto può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.
- 4. Il dirigente preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
- 5. Il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei



compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

7. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

BILANCIO - UTILI

Articolo 15

(Esercizio sociale)

- 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.
- 3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come di seguito:
 - a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
 - b) il residuo secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
- 4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 16

(Scioglimento e liquidazione)

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori,



fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i relativi poteri ed i compensi.

Articolo 17

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

